

COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

28.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE URSO GIACINTO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari (Approvato dal Senato) (2114)	317
PRESIDENTE	317, 318
ANSELMI, <i>Relatore</i>	318
LUSSIGNOLI	318
ORSINI BRUNO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	318
PALOPOLI	318
PASTORE	318
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
SALVI: Integrazione alla legge 10 luglio 1960, n. 735, concernente il riconoscimento del servizio prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero (480)	318
PRESIDENTE	318, 321
LUSSIGNOLI	319
MENZIANI, <i>Relatore</i>	319
ORSINI BRUNO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	319
PALOPOLI	319, 320
RAUTI	319

La seduta comincia alle 10,20.

CARLONI ANDREUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari (Approvato dal Senato) (2114).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari », già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 13 novembre 1980.

Come i colleghi ricordano, è stato presentato dal relatore un nuovo testo degli articoli, i quali sono stati approvati in li-

nea di principio prima di essere trasmessi, per il prescritto parere (insieme ad alcuni emendamenti, anch'essi approvati in linea di principio) alle Commissioni I affari costituzionali e IV giustizia. Tuttavia, mentre la I Commissione affari costituzionali ha deliberato, in data 29 aprile 1981, di esprimere parere favorevole sul nuovo testo degli articoli presentato dal relatore e sugli emendamenti a tale nuovo testo, la IV Commissione giustizia non ci ha ancora trasmesso il suo parere.

ANSELMI, *Relatore*. Dal punto di vista formale, non vi è alcun impedimento a che la Commissione decida nel merito. Tuttavia, poiché il gruppo comunista ed il gruppo radicale hanno richiesto pregiudizialmente il parere della IV Commissione giustizia, chiedo ai rappresentanti di tali gruppi se intendano mantenere tale pregiudiziale.

PASTORE. Il gruppo comunista ritiene che, al punto in cui siamo, il parere della IV Commissione giustizia sia indispensabile; pertanto, mantiene la sua richiesta pregiudiziale.

LUSSIGNOLI. Credo che tutti abbiamo percepito, in questa fase di rinvii, l'importanza di questo provvedimento anche per l'esterno. E siccome molto probabilmente la Camera non lavorerà durante la settimana prossima, chiedo che sia registrato il disagio che ci deriva dalla decisione della Commissione giustizia di rinviare di quindici o venti giorni l'espressione del suo parere, la qual cosa non rafforza certamente la nostra autorevolezza verso l'esterno.

PALOPOLI. Condivido il disappunto espresso dall'onorevole Lussignoli. Tuttavia desidero ricordare — dal momento che la notizia del rinvio del parere della IV Commissione ci è stata recata qui dal sottosegretario Orsini — come, questa mattina, il Comitato pareri della Commissione giustizia fosse rappresentato soltanto da un parlamentare e, per giunta, da un parlamentare del gruppo comunista. Ho voluto ricordare questo particolare per sottoli-

neare come, da parte nostra, la questione pregiudiziale del parere della Commissione giustizia sia una questione di merito e non già una questione dilatoria. Infatti, riteniamo importante che la Commissione giustizia si pronunci sul nuovo testo presentato dal relatore.

Pertanto, auspichiamo che la IV Commissione esprima al più presto (possibilmente nel corso di questa settimana) il suo parere sul disegno di legge e che si possa concludere rapidamente l'iter dello stesso.

PRESIDENTE. Mi pare però che l'onorevole Lussignoli abbia addebitato questo ritardo — come va addebitato — alla Commissione giustizia e non già alla responsabilità di singoli gruppi.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Ciascun deputato presente ha lasciato, prima di andare via, una lettera nella quale pregava di rinviare l'esame della materia.

Il Governo ha ripetutamente espresso alla Commissione la sua preoccupazione sulla materia che il disegno di legge n. 2114 dovrebbe regolamentare.

Per quanto attiene alla questione pregiudiziale, è di tutta evidenza come il Governo non possa che rimettersi alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge Salvi: Integrazione alla legge 10 luglio 1960, n. 735, concernente il riconoscimento del servizio prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero (480).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Salvi: «Integrazione alla legge 10 luglio 1960,

n. 735, concernente il riconoscimento del servizio prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero ».

MENZIANI, *Relatore*. È stata rappresentata l'opportunità di sentire ulteriormente, per questo problema, la Commissione esteri. Propongo pertanto, che sia inviato alla III Commissione, perché su di esso esprima un più approfondito parere, il seguente nuovo testo dell'articolo unico, comprensivo dell'emendamento già da me formalizzato nel corso della precedente seduta del 15 aprile:

« All'articolo 2 della legge 10 luglio 1960, n. 735, è aggiunto il seguente comma:

” L'attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio, può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani nel caso di istituto sanitario avente finalità di assistenza a favore di sole comunità italiane ” ».

Propongo, inoltre di sostituire le parole « di sole » con le altre « prevalentemente di ».

PALOPOLI. Poiché, come abbiamo già avuto modo di dire, non sembra che l'esame del testo da parte della Commissione esteri sia stato adeguatamente approfondito, ritengo che una valutazione più attenta da parte della stessa Commissione potrebbe essere utile. Sono, pertanto, favorevole all'invio del nuovo testo alla suddetta Commissione, ma non mi sento in grado — per mancanza di sufficienti elementi di valutazione — di esprimere a mia volta un parere sul testo in questione, pur ritenendo che la nuova formulazione sia, comunque, migliore di quella originaria.

LUSSIGNOLI. Sono favorevole all'invio del nuovo testo alla Commissione esteri, ma vorrei che si sottolineasse contemporaneamente l'opportunità che la Commissione stessa si esprima in maniera più dettagliata, entrando nel merito del testo che le inviamo. Questo per evitare ulteriori malumori e recriminazioni da parte no-

stra, nonché altri rinvii dell'approvazione del provvedimento in esame, rinvii che mi sembrano contrastare con la volontà unanime della nostra Commissione che appare, dagli interventi succedutisi nella precedente seduta ed in quella odierna, essere quella di giungere rapidamente ad una conclusione positiva dell'*iter* della proposta di legge. Le incertezze riguardano infatti non il problema in sé, che tutti vogliamo risolto, ma il modo di risolverlo.

RAUTI. Premettendo che non sono pregiudizialmente contrario al provvedimento, devo però sottolineare la preoccupazione che mi deriva dal constatare che mentre il testo originario focalizzava una situazione, quello nuovo tende a mettere sullo stesso piano altre situazioni che sono analoghe, e ciò in futuro potrebbe essere causa di incertezze ed anche di clientelismi. Questo perché, in realtà, stiamo facendo una legge dai contenuti molto più ampi di quelli originari.

Stando così le cose, sarebbe bene che la Commissione esteri ci fornisse un quadro completo della situazione esistente, perché non è possibile legiferare ad occhi bendati.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Per quanto riguarda la questione procedurale, il Governo non può far altro che prendere atto di questa *nouvelle vague* di procedere, in base alla quale si tende ad attribuire ad un'altra Commissione il potere decisionale spettante ad una Commissione.

Per quanto attiene al merito della questione, vorrei dire che anche il testo originariamente proposto dall'onorevole Salvi aveva una valenza di ordine generale; né potrebbe essere altrimenti, perché non si può certo pensare che un singolo istituto abbia un trattamento diverso da quello della generalità degli istituti.

La questione de l'Asmara — che è emersa nel corso dell'illustrazione fatta da uno dei componenti codesta Commissione — è esemplificativa e credo abbia costituito l'occasione per rivelare una « falla » nella

normativa o necessità che, secondo criteri di giustizia, avrebbero dovuto essere soddisfatte nello spirito della legislazione vigente.

Per quanto riguarda la proposta del relatore di sostituire la parole « di sole » con le parole « prevalentemente di » proponerei, invece, la formulazione « a favore di comunità italiane », con il che si risolverebbe il problema della prevalenza o dell'esclusività.

Non conosco nei dettagli la situazione de l'Asmara e non so se quell'istituto sia riservato ad italiani oppure no. Certo è che dobbiamo risolvere il problema di un servizio sanitario prestato a delle persone che sono estremamente interessanti per il nostro paese. Che, poi, tale norma sia applicata in via esclusiva od in via prevalente è una questione che può interessare il paese all'interno del quale si esplica tale attività o che può riguardare la politica estera del nostro paese; ma, dal punto di vista sanitario, significa riconoscere una professionalità acquisita nell'esercizio dell'attività professionale (non dimentichiamo, infatti, che le attività svolte dai medici italiani all'estero nei confronti di cittadini italiani sono regolarmente registrate dalle autorità locali). Si tratta, quindi, di riconoscere che un tale operatore sanitario, che ha svolto attività diagnostica, clinica o terapeutica, ha con ciò stesso acquisito quel *training* operativo che gli può essere riconosciuto.

Vi è il problema che alcuni paesi non rilasciano questo attestato in determinate situazioni. Mi sembra ingiusto che tale professionalità oggettiva non torni a vantaggio di chi la esercita. Pertanto, la formulazione « a favore di comunità italiane in territorio straniero » mi sembra la più ampia.

L'osservazione dell'onorevole Rauti è giusta e mi rammarico di non poterla soddisfare. Questo può essere un motivo per cui non tanto la Commissione esteri quanto lo stesso Governo possa intervenire. Si tratta di situazioni estremamente variegata, delle quali non so nemmeno se esista un rigoroso censimento.

In conclusione, se la Commissione sanitaria ritenesse d'interpellare la Commissione esteri su un determinato testo, chiederei che tale testo fosse quello proposto dall'onorevole Menziani, con, alla fine, le parole « a favore di comunità italiane in territorio straniero », per coprire, in tal modo, tutta l'area della problematica che abbiamo di fronte.

PALOPOLI. A questo punto, abbiamo una nuova proposta — quella del sottosegretario Orsini — per modificare la formulazione elaborata dall'onorevole Menziani. Parto da tale considerazione per dire che la proposta dell'onorevole Menziani mi sembra essere stata esattamente interpretata, nell'intervento dell'onorevole Rauti, nel senso che le parole « prevalentemente di comunità italiane » tendono a superare soltanto la questione di un riferimento di chiusura per l'utenza di queste strutture. La formulazione proposta dall'onorevole Menziani, pertanto, va bene soprattutto per l'obiettivo che si prefigge; tuttavia, non abbiamo difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole Orsini.

Circa l'opportunità di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge per avere il parere da parte della Commissione esteri, abbiamo già espresso con molta chiarezza la nostra preoccupazione che tale scelta possa costituire, in qualche modo, una rinuncia della nostra Commissione a pronunciarsi su questo argomento. Su questo provvedimento, apparentemente così circoscritto e delimitato, convergono infatti una serie di problemi molto delicati, i quali riguardano rapporti con paesi diversi, responsabilità e competenze delle autorità consolari, oltre al riconoscimento del servizio prestato da parte dei sanitari. Per questa ragione abbiamo osservato che il Comitato pareri della Commissione esteri deve aver esaminato questo provvedimento in maniera tale che a noi non è giunta, oltre al parere favorevole, alcuna altra indicazione utile. Abbiamo espresso apprezzamento per l'approfondimento del problema che è stato compiuto in sede di Ministero della sanità e che è stato qui espresso dal sottosegretario Orsini. Però

lo stesso onorevole Orsini rilevava come vi fossero una serie di altre questioni non chiare.

Condividiamo il fatto che questo provvedimento abbia una validità generale, ancorché parta da una questione specifica (ma se si fosse limitato ad una questione specifica avremmo detto chiaramente che non ci avrebbe interessato, perché è estremamente difficile legiferare su casi singoli senza che una pratica di questa natura porti molto lontano). Pertanto, è importante anche una ricognizione sui problemi che stiamo affrontando; e sia il Governo, sia la Commissione esteri possono darci un contributo in tale direzione.

Per quanto riguarda la questione della valutazione del servizio prestato, desidero osservare, onorevole Orsini, che non si tratta di una semplice valutazione delle caratteristiche delle strutture sanitarie al fine di riconoscere la validità dell'esperienza acquisita, perché se di questo si trattasse, la cosa sarebbe molto più semplice. Il fatto è che esiste una differente valutazione del servizio prestato a seconda della natura di esso. Pertanto quella dell'equiparazione del servizio prestato in una determinata struttura all'estero a quello prestato nella struttura italiana è una valutazione che deve essere approfondita. Questo comporta evidentemente un approfondimento che, diversamente, la Commissione esteri potrebbe fare a meno di compiere, potendo essere l'intera problematica risolta all'interno della nostra Commissione.

Stando così le cose, e poiché l'onorevole Lussignoli mi ha chiamato in causa,

tengo a ribadire che il gruppo comunista, dopo la discussione ricca ed argomentata svolta sulla problematica che la legge solleva e della quale si esige un approfondimento, ritiene che la cosa migliore da fare sia che il relatore Menziani — che riscuote la nostra totale e piena fiducia — illustri la situazione al Comitato pareri della Commissione esteri, al contempo sollecitando proprio quel tipo di contributo che ci serve da parte della stessa.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, resta stabilito di inviare alla III Commissione esteri, affinché esprima il suo parere, il seguente nuovo testo dell'articolo unico della proposta in esame, elaborato dal relatore:

«L'attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio, può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani nel caso di istituto sanitario avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane».

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO